SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 573)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABENANTE, CAVALLI, BORSARI, ARGIROFFI, PAPA, LUGNANO, POERIO, FERMARIELLO e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Estensione dell'integrazione di pensione a tutti i sottufficiali, vigili scelti e vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. — La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, all'articolo 12, terzo comma, in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prescriveva:

« Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado, con uguale anzianità di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti e vigili avranno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni, antincendi, a titolo di integrazione di pensione ».

L'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ha posto a carico dello Stato detta integrazione di pensione.

Durante il periodo bellico, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco venne autorizzato ad assumere in servizio continuativo personale volontario (non di ruolo) per fronteggiare i disastri causati dal conflitto.

Cessata la guerra, parte di questi volontari continuativi venne trattenuta in servizio onde sopperire alle carenze dell'organico del Corpo e ciò in attesa di una revisione dei ruoli organici nei quali i volontari continuativi in parola avrebbero dovuto trovare sistemazione.

Nel frattempo, con l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 10, venne esteso il diritto all'integrazione di pensione, previsto per il personale di ruolo, anche a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo (non di ruolo) presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitando il diritto, però, solo a quelli cessati dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della ripetuta legge n. 469, e cioè dal 1º luglio 1961 in poi.

Tale limitazione ha determinato una ingiusta sperequazione a danno dei colleghi che sono cessati dal servizio anteriormente al 1º luglio 1961, i quali percepiscono soltanto una irrisoria pensione da parte della Cassa di previdenza dipendenti enti locali.

Allo scopo di sopperire a tale grave sperequazione, raccomandiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che è ispirato ad un insopprimibile motivo di equità amministrativa.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'integrazione di pensione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, che sono cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.